



D.R. n. 1 del 22/07/2021

**OGGETTO:** Bando di concorso per l'ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca del XXXVII Ciclo - A.A. 2021-2022

## IL RETTORE

- VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6 in base al quale le Università sono dotate di autonomia regolamentare;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le nuove norme sull'accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA la legge 10 aprile 1991, n. 125 avente ad oggetto "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro";
- VISTA la legge 8 agosto 1995, n. 335 contenente la "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare" e ss.mm.ii.;
- VISTA la legge 3 luglio 1998, n. 210, e in particolare l'articolo 4, come modificato dall'articolo 19, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, contenente disposizioni in materia di Dottorato di Ricerca;
- VISTO il D.M. 30 aprile 1999, n. 224, con cui è stato emanato il Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca;
- VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, contenente la Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO il "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" emanato con il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il D.I. 17 aprile 2003 riguardante i criteri e le procedure per l'accreditamento delle Università Telematiche;
- VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 contenente il "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- VISTO il D.M. 1° marzo 2004, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 48 alla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 65 del 18 marzo 2004, con il quale, nel rispetto delle procedure previste dal D.I. 17 aprile 2003, è stato istituito questo Ateneo;
- VISTA la Legge 15 aprile 2004 n. 106 recante norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico;
- VISTO il D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 con cui è stato emanato il "Regolamento recante disposizioni sull'utilizzo della Posta Elettronica Certificata", a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
- VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 così come modificato dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, denominato "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- VISTO il D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252 con cui è stato emanato il regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico, previsto dall'articolo 5 della Legge 15 aprile 2004 n. 106;
- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, con cui sono state emanate "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- VISTO il D.M. 29 luglio 2011, n. 336 recante la "Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali di cui all'art. 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240";
- VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 183 - Legge di Stabilità 2012 - ed in particolare l'art. 15 recante disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive;



- VISTO il D.M. 12 giugno 2012, n. 159 recante la "Rideterminazione dei settori concorsuali ai sensi dell'art. 5 del D.M. 29 luglio 2011, n. 336";
- VISTO il Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45 concernente il "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati";
- VISTO il D.M. 30 ottobre 2015, n. 855 recante la "Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali";
- VISTO il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 contenente "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- VISTO il D.P.C.M. 3 novembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- PRESO ATTO dell'emergenza sanitaria COVID-19 e delle relative misure straordinarie correlate al contenimento dell'emergenza secondo le disposizioni normative nazionali e regionali e le misure organizzative di Ateneo;
- VISTO lo Statuto di Ateneo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 294 del 26 novembre 2020;
- VISTO il Regolamento Generale di Ateneo;
- VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo ed in particolare l'art. 6 relativo ai Dottorati di Ricerca;
- VISTO il Regolamento di Ateneo in materia di Dottorato di Ricerca;
- VISTO il Codice Etico dell'Ateneo;
- VISTO il Decreto Rettorale 4 agosto 2020, n. 1 il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale - n. 68 del 1° settembre 2020 con cui è stato indetto il Concorso di ammissione al Dottorato di Ricerca in "Scienze Giuridiche e Politiche" nell'ambito del XXXVI Ciclo per l'A.A. 2020/2021;
- VISTA la delibera con cui i competenti Organi Accademici hanno approvato le proposte di rinnovo del Corso di Dottorato di Ricerca in "Scienze Giuridiche e Politiche" per l'Anno Accademico 2021/2022, nell'ambito del XXXVII Ciclo;
- VISTA la Nota MIUR Prot. 3315 del 1° febbraio 2019 contenente indicazione relative alle Linee Guida per l'accreditamento dei Corsi di Dottorato;
- VISTA la Nota MIUR Prot. 7403 del 16 marzo 2021 contenente le indicazioni operative sulle procedure di accreditamento dei Dottorati afferenti al XXXVII Ciclo, per l'A.A. 2021/2022;
- PRESO ATTO che le procedure di controllo e di verifica espletate dall'ANVUR si sono concluse con esito positivo ed è quindi possibile emanare il relativo bando;
- VISTO il D.M. 25 gennaio 2018, n. 40 con cui, a decorrere dal 1° gennaio 2018, l'importo annuo della borsa per la frequenza ai Corsi di Dottorato di Ricerca è stato determinato in Euro 15.343,28 al lordo degli oneri previdenziali a carico del percipiente;
- VALUTATO ogni altro elemento opportuno;



## DECRETA

### Art.1

#### Indizione

1. Presso l'Università degli Studi "Guglielmo Marconi", per l'Anno Accademico 2021/2022, nell'ambito del XXXVII Ciclo dei Corsi di Dottorato di Ricerca, è attivato il Corso di Dottorato di Ricerca in "Scienze Giuridiche e Politiche" per il quale, nell'allegata scheda, Allegato 1, sono descritte le principali caratteristiche.  
È pertanto indetto pubblico concorso, per titoli ed esami.

### Art. 2

#### Requisiti di partecipazione

1. Possono partecipare alla selezione di cui al precedente articolo, senza limiti di età e di cittadinanza, coloro i quali:
  - alla data di scadenza del presente bando, siano in possesso:
    - a) del diploma di laurea magistrale conseguita ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, presso Università italiane;
    - b) del diploma di laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 3 novembre 1999, n. 509, presso Università italiane;
    - c) del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento previgente all'entrata in vigore del D.M. 3 novembre 1999, n. 509, presso Università italiane;
    - d) di titoli accademici di secondo livello rilasciati da Istituzioni facenti parte del comparto AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale);
    - e) analogo titolo accademico conseguito presso Università straniere, riconosciuto equipollente o di cui si chiede l'equipollenza ai soli fini dell'ammissione al Corso. L'equipollenza del titolo estero è riconosciuta nel rispetto della normativa vigente in materia, in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi. Con riferimento alla documentazione che il candidato con titolo accademico conseguito all'estero deve produrre, si rinvia al successivo art. 3.
2. Gli interessati devono redigere le domande secondo gli allegati Modelli A e A1 (in caso di richiesta di equipollenza), che fanno parte integrante del presente bando, con tutti gli elementi in essi richiesti.

### Art. 3

#### Contributo di partecipazione

1. I candidati sono tenuti a versare un contributo di partecipazione di Euro 50,00 (cinquanta/00), a titolo di diritti di segreteria, sul c/c bancario aperto presso il Banco BPM S.p.A. (IBAN: IT 87 M 05034 03204 000000003156) intestato a Università degli Studi "Guglielmo Marconi" - Roma, indicando la seguente causale "Contributo per l'ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca in "**Scienze Giuridiche e Politiche**" - XXXVII Ciclo". Il suddetto contributo non verrà rimborsato in nessun caso.

### Art.4

#### Domande di ammissione

1. La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice, in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo lo schema presente nell'Allegato "A" al presente bando (Modello A - A1 nel caso di richiesta di equipollenza), debitamente sottoscritta a pena di esclusione, e corredata di tutta la documentazione, dovrà essere



indirizzata al Magnifico Rettore e recapitata, entro le ore 23:59 (ora italiana) del trentesimo giorno decorrente da quello successivo alla pubblicazione dell'avviso riferito al presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale - "Concorsi ed Esami". Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

2. La domanda deve essere trasmessa seguendo esclusivamente la procedura telematica di seguito descritta:
- accedere alla Sezione Ricerca/Dottorati di Ricerca del sito web dell'Ateneo. Selezionare il XXXVII Ciclo. Scegliere il Corso di Dottorato in "Scienze Giuridiche e Politiche". Cliccare su "Bando";
  - si verrà indirizzati alla pagina Bandi e Concorsi presente nel sito istituzionale dell'Ateneo all'indirizzo [www.unimarconi.it/it/bandi-e-concorsi](http://www.unimarconi.it/it/bandi-e-concorsi);
  - scegliere nuovamente il concorso desiderato; cliccare sul pulsante "**Partecipa**". Se non si è ancora in possesso delle credenziali, è possibile registrarsi selezionando il link "**Registrati per partecipare**" ed inserire tutte le informazioni richieste;
  - al termine della suddetta procedura si riceverà una mail, all'indirizzo inserito in fase di registrazione, che conterrà un link per attivare l'account;
  - attivato l'account, si verrà nuovamente reindirizzati alla pagina del concorso scelto in precedenza, dove sarà possibile allegare la domanda di partecipazione, unitamente alla documentazione in essa richiamata e richiesta;
  - attraverso il pulsante "Sfoggia" sarà possibile individuare sul proprio computer i files da caricare. Il peso di ciascun allegato non dovrà superare i 10 MB;
  - giunti a questa fase della procedura, il Candidato potrà, alternativamente:
    - a) premere il tasto "invia i documenti": si riceverà una mail di conferma dell'avvenuto invio. Da questo momento non sarà più possibile modificare e/o integrare i documenti allegati, ma solo prenderne visione;
    - b) premere il tasto "salva in bozza": i files caricati potranno essere cancellati o modificati in qualsiasi momento entro e non oltre la data di scadenza del bando. Da quel momento in poi rimarranno a disposizione in sola consultazione.
  - sarà infine necessario specificare nuovamente, compilando l'apposito campo:
    - a) il titolo del Progetto di Ricerca;
    - b) la partecipazione in qualità di borsista o sovrannumerario.

**Non saranno prese in considerazione domande inviate con modalità diverse da quelle sopra descritte.**

3. Nella domanda il Candidato deve dichiarare con chiarezza e precisione e sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:
- a) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la residenza e il recapito eletto agli effetti del concorso, il numero telefonico e l'indirizzo di posta elettronica o PEC;
  - b) la propria cittadinanza;
  - c) il titolo di studio posseduto, nonché la data e l'Università presso cui è stato conseguito e la relativa votazione;
  - d) il titolo equipollente (o di cui si chiede l'equipollenza), conseguito presso una Università straniera;



- e) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento dei propri dati;
  - f) di essere/non essere titolare di assegno di ricerca;
  - g) di avere/non avere già usufruito, anche solo per un anno, di una borsa di studio per un Corso di Dottorato di Ricerca;
  - h) di essere/non essere dipendente della Pubblica Amministrazione, indicando, in caso affermativo, l'Ente datore di lavoro;
  - i) di richiedere l'assegnazione della borsa, ovvero l'eventuale ammissione in sovrannumero in quanto rientrante in una delle categorie di cui all'art. 12, comma 1, lett. a), b), c), d);
  - j) di essere a conoscenza che per fruire della borsa di studio occorre non essere titolari di un reddito annuo lordo personale pari ad euro 16.000,00, esclusa la borsa, impegnandosi a fornire adeguata certificazione o autocertificazione, da cui si evinca che il reddito annuo lordo percepito è inferiore a tale importo e di avere pertanto diritto al percepimento della borsa di studio;
  - k) non essere iscritto, o, se iscritto, ad impegnarsi a sospendere la frequenza, e di impegnarsi a non iscriversi ad un Corso di Laurea, altro Dottorato, Master universitario, Scuola di Specializzazione, Corso/Corsi di Perfezionamento pari o superiore alle 1500 ore, fino al conseguimento del titolo;
  - l) di essere/non essere stato riconosciuto con disabilità e di avere/non avere pertanto bisogno di specifici supporti durante l'espletamento delle prove così come specificato nel successivo art. 5;
  - m) di accettare tutte le previsioni contenute nel presente bando.
4. Alla domanda, i concorrenti debbono allegare:
- a) curriculum vitae;
  - b) fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
  - c) fotocopia del codice fiscale;
  - d) titolo di studio posseduto, nel rispetto delle seguenti forme:
    - per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio in Italia:
      - ✓ titolo, in copia autenticata, o copia dichiarata conforme all'originale ai sensi degli articoli 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, conformemente all'allegato Modello C, ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, conformemente all'allegato Modello B, indicando altresì la votazione finale.
    - per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero, non ancora dichiarato equipollente ad uno dei titoli italiani richiesti:
      - ✓ documenti utili a consentire alla Commissione la dichiarazione di equipollenza. In particolare: diploma di laurea, in copia autenticata, corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzato (ove necessario). Successivamente alle prove, ed entro sei mesi dall'immatricolazione, i candidati ammessi dovranno altresì trasmettere, pena la decadenza dal Corso di Dottorato, la dichiarazione di valore a cura della rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio nel Paese di conseguimento del titolo;
5. eventuali pubblicazioni, in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi degli articoli 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, conformemente all'allegato Modello C;



Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o equivalente.

Per i lavori stampati in Italia occorre l'attestazione dell'avvenuto deposito legale nelle forme previste dalla Legge 15 aprile 2004 n. 106 e dal relativo Regolamento emanato con D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252, citati nelle premesse;

6. eventuali altri titoli in copia autenticata, o copia dichiarata conforme all'originale ai sensi degli articoli 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, conformemente all'allegato Modello C, ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, conformemente all'allegato Modello B;
7. elenco in carta semplice delle eventuali pubblicazioni e dei titoli presentati in allegato alla domanda;
8. progetto di ricerca che si intende svolgere nel corso del triennio, redatto secondo quanto indicato nell'allegata scheda;
9. ricevuta del bonifico sul c/c bancario intestato all'Ateneo di Euro 50,00 (cinquanta/00), quale contributo per diritti di segreteria di cui all'art. 2. Tale contributo non verrà restituito in alcun caso.

**L'Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i files trasmessi non siano leggibili.**

## **Art.5**

### **Disposizioni per i portatori di handicap**

1. I portatori di handicap sono tenuti, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, a richiedere l'ausilio necessario e a indicare gli eventuali tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove. A questo scopo è necessario che facciano pervenire, entro la data di scadenza della procedura, la certificazione medica attestante la validità della richiesta.

## **Art. 6**

### **Esclusione dalla valutazione comparativa**

1. Tutti i candidati sono ammessi alla selezione con riserva di accertamento dei requisiti previsti dal Bando. L'Ateneo provvederà altresì, d'ufficio, ad accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione presentate dai candidati.
2. Sono causa di esclusione i seguenti motivi:
  - a) mancanza della domanda di partecipazione;
  - b) mancata specifica della partecipazione in qualità di borsista o sovranumerario;
  - c) presentazione della domanda oltre il termine perentorio di scadenza del bando e/o con modalità diverse previste dal precedente articolo 4;
  - d) mancanza degli elementi della domanda di cui all'art. 4;
  - e) mancata sottoscrizione dei documenti;
  - f) mancanza dei requisiti di partecipazione previsti dall'art. 2;
  - g) sussistenza di situazioni di incompatibilità.
3. L'esclusione per i motivi suddetti è disposta in qualunque momento della procedura, con Decreto motivato del Rettore e notificato agli interessati.
4. L'Ateneo può disporre, anche successivamente all'immatricolazione e all'inizio del Corso, con provvedimento motivato, l'esclusione dal Corso di Candidati la cui documentazione presenti difetti dei requisiti prescritti o le cui dichiarazioni autocertificate risultino mendaci. In quest'ultimo caso il candidato è tenuto al risarcimento di eventuali ratei di borsa di studio indebitamente percepiti.



## **Art. 7**

### **Rinuncia alla procedura**

1. L'eventuale rinuncia del candidato alla procedura selettiva, dovrà essere formalizzata sottoscrivendo l'apposito Modello "D" allegato al presente bando di cui costituisce parte integrante. Il modulo suddetto, unitamente alla copia di un documento in corso di validità, potrà essere recapitato con una delle seguenti modalità:
  - a) trasmissione mediante posta elettronica certificata, esclusivamente da altra PEC personale, al seguente indirizzo PEC: [dottoratidiricerca@pecunimarconi.it](mailto:dottoratidiricerca@pecunimarconi.it);
  - b) trasmissione a mezzo fax al numero 06/37725647.

## **Art.8**

### **Commissione giudicatrice**

1. La Commissione giudicatrice è nominata, successivamente alla scadenza del bando, con Decreto del Rettore, ed è composta da un numero di componenti effettivi compreso tra tre e cinque - anche stranieri -, afferenti ai settori oggetto del Dottorato. I predetti docenti possono essere scelti nell'ambito del Collegio del Dottorato, ovvero tra i docenti dell'Ateneo o esterni ad esso.
2. La Commissione può essere altresì integrata da esperti della materia di riconosciuta qualificazione, ovvero da rappresentanti delle eventuali aziende finanziatrici di borse di studio. In ogni caso il numero dei docenti dovrà essere superiore a quello degli esperti.
3. Oltre ai membri effettivi, può essere prevista la nomina di componenti supplenti, parimenti compresi tra tre e cinque.
4. La Commissione, entro e non oltre 90 giorni dal Decreto di nomina, dovrà espletare tutte le prove concorsuali previste dal bando di concorso.
5. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di due mesi, il termine per la conclusione della selezione per comprovati motivi segnalati dal Presidente della Commissione.
6. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.

## **Art.9**

### **Prove di esame**

1. Il concorso è per titoli ed esami secondo quanto indicato nella singola scheda allegata al presente bando, Allegato 1, di cui costituisce parte integrante e a cui si rimanda.

## **Art. 10**

### **Accertamento della regolarità degli atti**

1. Gli atti della procedura, costituiti dai verbali delle riunioni, sono approvati con Decreto Rettorale entro trenta giorni dalla consegna agli Uffici.
2. Del suddetto Decreto Rettorale verrà data notizia sul sito dell'Ateneo, nella Sezione "Dottorati di Ricerca" e "Bandi e Concorsi", contestualmente all'emanazione dello stesso. Mediante tale avviso si intende assolto l'adempimento relativo alla pubblicità degli atti. Pertanto, i candidati non riceveranno ulteriori comunicazioni personali in merito. Da tale data decorrono i termini per eventuali impugnative.
3. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della selezione, restituisce, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere alle eventuali modifiche.
4. Ai candidati è consentito l'accesso nei modi stabiliti dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241. L'Amministrazione può rinviare l'accesso al momento della conclusione del concorso.



## **Art. 11**

### **Ammissione al Corso**

1. I candidati sono ammessi al Corso secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso. In caso di parità di punteggio, prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del D.P.C.M. 30 aprile 1997 e successive modificazioni. In caso di ulteriore parità, prevale il più giovane di età.
2. In caso di mancata o tardiva accettazione da parte degli aventi diritto, prima dell'inizio del Corso, subentreranno gli altri candidati idonei in ordine di graduatoria, purché abbiano presentato nei termini la domanda di subentro, secondo l'ordine della graduatoria. Oltre la data di inizio del Corso, la suddetta ammissione è possibile previo parere favorevole del Collegio dei Docenti. Qualora il rinunciataro abbia già usufruito di mensilità di borse di studio, è tenuto alla loro restituzione.

## **Art. 12**

### **Ammissione in sovrannumero**

1. All'esito del concorso, il Collegio dei Docenti, valutata l'effettiva compatibilità con:
  - ✓ le strutture dell'Ateneo;
  - ✓ la capacità del Collegio dei Docenti di seguire i Dottorandi nello svolgimento delle attività formative e di ricerca;
  - ✓ l'eventuale svolgimento dell'attività lavorativa da parte dei Dottorandi,può ammettere in sovrannumero, senza borsa di studio, un congruo numero di candidati risultati idonei nella graduatoria, e che rientrino nelle seguenti situazioni:
  - a) percettori di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
  - b) cittadini stranieri che non concorrono all'assegnazione delle borse di studio;
  - c) dipendenti di Pubbliche Amministrazioni, i quali possono godere dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva per il periodo di durata normale del corso o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare;
  - d) percettori di un reddito annuo lordo personale pari o superiore a 16.000,00 euro.
2. Sarà cura dell'Amministrazione Universitaria comunicare agli aventi diritto le modalità per procedere all'iscrizione.

## **Art. 13**

### **Iscrizione al Corso e contributo di accesso e frequenza**

1. Dopo l'accertamento della regolarità degli atti concorsuali, la relativa graduatoria sarà resa nota esclusivamente mediante pubblicazione sul sito dell'Ateneo nell'area riservata ai Dottorati e ai Bandi e Concorsi.
2. La graduatoria pubblicata riporterà anche le modalità e i tempi per procedere al perfezionamento dell'iscrizione, decorsi i quali, i candidati che non avranno ottemperato a quanto richiesto saranno considerati rinunciataro e si procederà, secondo l'ordine della graduatoria, al subentro di altro candidato.
3. I candidati sovrannumerari dichiarati idonei e ammessi al Corso secondo quanto disposto nel precedente articolo 12, sono tenuti, all'atto





dell'iscrizione, al versamento di un contributo annuo pari ad € 5.000,00 (diconsi euro cinquemila/00). A tale contributo si aggiunge il versamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario della Regione Lazio. Anche gli assegnatari della borsa di studio sono tenuti al versamento della tassa regionale per il diritto allo studio. Il contributo da corrispondere da parte dei cittadini stranieri, idonei nella graduatoria generale di merito, e che non concorrono all'assegnazione della borsa di studio, verrà quantificato con apposita determinazione dei competenti Organi Accademici.

**I contributi versati non saranno restituiti a nessun titolo.**

## Art. 14

### Borse di studio

1. Le borse di studio vengono assegnate secondo l'ordine definito nella graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice, per un importo pari a quello determinato ai sensi del Decreto Ministeriale 25 gennaio 2018, n.40, corrispondente ad € 15.343,28 (diconsi euro quindicimilatrecentoquarantatrè/48), salvo ulteriori modifiche ministeriali.
2. Il predetto importo, che viene erogato in rate mensili posticipate, è esente da IRPEF a norma dell'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e soggetto, in materia previdenziale, alle norme di cui all'art. 2, commi 26 e segg., della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni.
3. A parità di merito, per tutti coloro utilmente collocati in graduatoria, prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del D.P.C.M. 30 aprile 1997 e successive modificazioni. In caso di ulteriore parità, prevale il più giovane di età.
3. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, verificate secondo le procedure stabilite dal Collegio dei docenti, per un periodo massimo di tre anni complessivi.
4. Il pagamento delle borse di studio eventualmente finanziate da Enti esterni in virtù di convenzioni stipulate con l'Ateneo, è subordinato alla corresponsione dell'importo dovuto dall'Ente all'Ateneo.
5. Il limite di reddito imponibile personale annuo lordo per poter fruire della borsa di dottorato, è fissato in € 16.000,00 (diconsi euro sedicimila/00) - esclusa la borsa - ed è aggiornabile con Decreto del Rettore.
6. I casi di incompatibilità totale o parziale per la fruizione della borsa di studio sono fissati dalla normativa vigente e dai regolamenti universitari. In particolare, le borse di studio non possono essere cumulate con gli assegni di ricerca né con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti e con i finanziamenti di cui al Fondo Giovani MUR.
7. In caso di sopravvenuta incompatibilità, i ratei della borsa di studio relativi al periodo per il quale sono stati indebitamente percepiti, devono essere restituiti. La restituzione si riferisce all'Anno Accademico o sua frazione.
8. Nel caso in cui un dottorando assegnatario di borsa rinunci alla borsa di studio, questa verrà assegnata, al primo dottorando in graduatoria in possesso dei requisiti per l'assegnazione. La rinuncia alla borsa di studio si intende definitiva, anche se il dottorando continua a frequentare il corso fino alla conclusione del dottorato.
9. La maternità e le assenze per grave e documentata malattia possono comportare la sospensione dal Corso, previa autorizzazione del Collegio



dei Docenti. In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni, verrà sospesa l'erogazione della borsa di studio, che verrà ripresa al termine della sospensione.

10. I dottorandi in servizio presso Pubbliche Amministrazioni possono fruire della borsa di studio solo a condizione che siano collocati in aspettativa senza assegni, per il periodo di durata del corso. In caso di ammissione a corsi di Dottorato di Ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'Amministrazione Pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del Dottorato di Ricerca, il rapporto di lavoro con l'Amministrazione Pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi di quanto sopra.
11. Chi ha già usufruito di una borsa di studio non può usufruirne una seconda volta allo stesso titolo.
12. L'erogazione della borsa non dà diritto, in alcun modo, all'instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato con l'Ateneo.

## **Art. 15**

### **Incompatibilità e divieti di cumulo**

1. L'iscrizione al Dottorato è incompatibile con l'iscrizione ad altri Dottorati presso altre Università o istituti di ricerca italiani e/o stranieri (fatte salve le co-tutele), con l'iscrizione a Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale, Master universitari di primo e di secondo livello inclusi i corsi erogati dagli Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici, Scuole di specializzazione, Corsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA).
2. È consentita la contemporanea iscrizione ai soli Corsi di Perfezionamento di impegno didattico annuale inferiore a 1.500 ore, nonché la partecipazione a corsi presso Università straniere nel caso che ciò sia previsto nell'ambito di eventuali convenzioni stipulate tra le Università.
3. Non è consentito il cumulo della borsa di dottorato con gli assegni di ricerca né con altre borse a qualunque titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali ed estere utili a integrare con soggiorni all'estero l'attività del dottorando e con i finanziamenti di cui al Fondo Giovani MUR.
4. I titolari di borse di studio possono svolgere attività retribuite autorizzate dal Collegio dei docenti fino alla concorrenza di un reddito complessivo personale lordo annuo pari ad euro 16.000,00, esclusa la borsa. Il superamento di tale importo comporta la decadenza del godimento della borsa di studio, l'applicazione della tassa prevista per i sovranumerari e la restituzione dei ratei percepiti indebitamente.

## **Art. 16**

### **Diritti e obblighi dei dottorandi**

1. L'ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, per l'intera durata legale del corso, secondo le modalità concordate con il Collegio Docenti.
2. Nell'espletamento dell'attività di ricerca, i Dottorandi sono affiancati da un tutor, appartenente, di norma al Collegio dei docenti, che svolgerà altresì il ruolo di relatore della tesi.
3. I dottorandi sono quindi tenuti a seguire con regolarità le attività previste per il curriculum formativo, svolgere attività di ricerca relativa al piano approvato dal Collegio Docenti frequentando tutte le attività per loro previste, con pieno impegno, dedicandosi ai programmi di studio individuale, ed a presentare al Collegio stesso, al termine di



ogni anno, una relazione sulle attività e le ricerche svolte, nonché alla fine del corso, una tesi di ricerca con contributi originali.

## **Art. 17**

### **Esclusioni, sospensioni e rinuncia dal Corso di Dottorato**

1. Il Collegio Docenti può deliberare l'esclusione dal Corso nei seguenti casi:
  - a) inosservanza degli obblighi fissati per il passaggio d'anno e/o per la conclusione del Dottorato;
  - b) reiterato giudizio negativo sull'attività svolta;
  - c) assenza ingiustificata e prolungata o di irreperibilità prolungata oltre i quattro mesi;
  - d) assunzione di comportamenti non compatibili con la deontologia della ricerca e con le regole di buon comportamento prescritte dall'Ateneo;
  - e) violazione delle norme di incompatibilità;
2. Nei casi meno gravi e sempre a suo insindacabile giudizio, il Collegio Docenti può deliberare, per una sola volta nel Corso del triennio, la ripetizione dell'anno. Tale evento determina la definitiva interruzione dell'erogazione della borsa. Il Dottorando potrà quindi continuare la frequenza del Corso previo pagamento del contributo di iscrizione.
3. La frequenza del Corso di Dottorato può essere sospesa, previa deliberazione del Collegio dei Docenti, di regola sino ad un massimo di un anno, nei casi di maternità e puerperio, assolvimento del servizio civile, grave e documentata malattia, frequenza del Tirocinio Formativo Attivo (TFA), esperienze lavorative o di addestramento alla ricerca, significative per il Corso di Dottorato.
4. Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternità di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 luglio 2007.
5. Durante il periodo di sospensione l'erogazione della borsa viene interrotto per poi riprendere al termine del suddetto periodo.
6. In caso di eventuale finanziamento della borsa da parte di Enti esterni, l'erogazione della stessa potrà essere definitivamente interrotta in presenza di richiesta di sospensione dal Corso, a giudizio insindacabile dell'Ente finanziatore. In tale fattispecie, il Dottorando potrà riprendere le attività previo pagamento del contributo di iscrizione rapportato al periodo residuo.
7. Le eventuali tasse e contributi già versati dal dottorando sovrannumerario, saranno differite all'Anno Accademico successivo.
8. Per riprendere il Corso dopo il periodo di sospensione, il dottorando dovrà presentare apposita richiesta. Le scadenze amministrative saranno differite della durata pari al periodo di sospensione. Il Collegio dei docenti indicherà il percorso didattico/formativo da seguire per la prosecuzione e il completamento del Corso. La sospensione non può essere richiesta in maniera retroattiva.
9. Il dottorando può presentare domanda di rinuncia al Corso in qualsiasi momento decadendo così dallo status di Dottorando. In caso di rinuncia durante l'anno il dottorando è tenuto alla restituzione degli importi della borsa di studio, che abbia percepito indebitamente dopo la data di rinuncia agli studi.

## **Art. 18**

### **Conseguimento del titolo**

1. Il titolo di Dottore di Ricerca, abbreviato con le diciture "Dott. Ric." Ovvero "Ph.D.", è conferito dal Rettore a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.



2. Nelle more della consegna del diploma originale è rilasciata la relativa certificazione.
3. L'ammissione a sostenere l'esame finale è deliberata dal Collegio dei Docenti e l'esame deve svolgersi secondo le modalità e le scadenze fissate dall'Università e opportunamente comunicate agli interessati.
4. L'Università, successivamente al rilascio del titolo, cura il deposito della tesi finale presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze.

## **Art. 19**

### **Informativa sulla privacy**

1. I dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento secondo quanto stabilito dalle disposizioni normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali. I dati saranno trattati, dai soggetti autorizzati al trattamento, con strumenti manuali, informatici e telematici per le finalità di gestione della presente procedura, nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dall'Ateneo e in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE n. 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, nonché dei decreti legislativi di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del predetto Regolamento. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico - economica del candidato risultato vincitore. Il titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi "Guglielmo Marconi", con sede legale in Via Plinio n. 44, 00193 - ROMA.

## **Art.20**

### **Responsabile del procedimento**

1. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento amministrativo di cui al presente bando, è il Dott. Marco Belli, Responsabile degli Uffici del Rettorato dell'Ateneo.

## **Art. 21**

### **Pubblicità**

1. Il presente bando è pubblicato sul sito web dell'Ateneo nella Sezione "Bandi e Concorsi" e "Dottorati di Ricerca".
2. Dell'avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti internet del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e sul sito europeo Euraxess. L'avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale -.

## **Art. 22**

### **Norme di salvaguardia**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente bando, valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Dottorato di Ricerca. Il medesimo bando costituisce *lex specialis* della selezione, pertanto la partecipazione alla stessa comporta implicitamente l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.

ROMA, 22 LUGLIO 2021



**IL RETTORE**  
**PROF.SSA ALESSANDRA SPREMOLLA IN BRIGANTI**

Ricevuto originale firmato  
per la raccolta Decreti.  
Roma, 22.07.2021